

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 8 Gennaio 2015

Alla Preg.ma

Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N. 3-2015

D.LGS. 21.11.2014 N.175 DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI – NOVITA' IN MATERIA DI IVA

1 PREMESSA

In attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale contenuta nella L. 11.3.2014 n.23, con il DLgs. 21.11.2014 n.175, in vigore dal 13.12.2014, sono state previste numerose semplificazioni di adempimenti tributari.

Di seguito si analizzano le novità in materia di IVA.

2 CREDITO IVA ANNUALE E INFRANNUALE - MODALITÀ DI RIMBORSO

L'art. 13 del DLgs. 175/2014 modifica la disciplina per l'erogazione dei rimborsi IVA annuali (richiesti mediante la dichiarazione annuale IVA) e infrannuali (richiesti mediante il modello TR).

La nuova disciplina prevede:

- la possibilità di richiedere a rimborso l'eccedenza detraibile, senza prestazione di alcuna garanzia patrimoniale, per i crediti IVA di importo non superiore a 15.000,00 euro;
- per i crediti IVA di importo superiore a 15.000,00 euro, la sostituzione della garanzia con l'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dei revisori legali), sulla dichiarazione annuale o sul modello TR, ad eccezione dei contribuenti ritenuti "a rischio".

In assenza del visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dei revisori legali) sulla dichiarazione annuale o sul modello TR, per i rimborsi relativi a crediti di importo superiore a 15.000,00 euro rimane necessaria la prestazione della garanzia patrimoniale.

2.1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Ai fini dell'ottenimento del rimborso, alla dichiarazione annuale o al modello TR, muniti del visto di conformità o della sottoscrizione da parte dei revisori legali, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante che il contribuente è in possesso dei seguenti requisiti:

- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta;
- la consistenza degli immobili non è diminuita di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
- l'attività non è cessata né si è ridotta, per effetto di cessioni di azienda o di rami d'azienda;
- non sono state cedute, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, partecipazioni per oltre il 50% del capitale sociale (per le società di capitali non quotate);
- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

In assenza di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per i rimborsi relativi a crediti di importo superiore a 15.000,00 euro rimane necessaria la prestazione della garanzia patrimoniale.

2.2 RIMBORSI CON OBBLIGO DELLA GARANZIA

Il DLgs. 175/2014 ha individuato alcune categorie di contribuenti i quali, ai fini dell'ottenimento dei rimborsi IVA, sono considerati "a rischio" per gli interessi erariali.

Per questi soggetti permane l'obbligo di prestare la garanzia patrimoniale per tutte le istanze di rimborso aventi ad oggetto crediti IVA di importo superiore a 15.000,00 euro.

Si tratta dei contribuenti che:

- esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni, fatta eccezione per le start up innovative di cui all'art. 25 del DL 179/2012;
- nei due anni precedenti alla richiesta di rimborso hanno ricevuto notifica di avvisi di accertamento o di rettifica dai quali risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi dichiarati e quelli dovuti superiore:
 - ✓ al 10% degli importi dichiarati, se non superiori a 150.000,00 euro;
 - ✓ al 5% degli importi dichiarati, se superiori a 150.000,00 euro, ma non superiori a 1.500.000,00 euro;
 - ✓ all'1% degli importi dichiarati, se superiori a 1.500.000,00 euro;
- richiedono il rimborso del credito IVA emergente all'atto della cessazione dell'attività.

2.3 DECORRENZA

Con riferimento alle novità in esame, il DLgs. 175/2014 non prevede una specifica norma di decorrenza.

Le nuove disposizioni dovrebbero però essere applicabili già in relazione ai rimborsi:

- dei crediti IVA relativi al 2014, sulla base delle dichiarazioni annuali che saranno presentate nel 2015;
- dei crediti trimestrali relativi al 2015, sulla base dei modelli TR che saranno presentati nel 2015.

3 DETRAIBILITÀ IVA DEGLI OMAGGI - INCREMENTO DELLA SOGLIA

L'art. 30 del DLgs. 175/2014 stabilisce l'incremento da 25,82 euro (cinquantamila lire) a 50,00 euro della soglia per la detraibilità dell'IVA sugli omaggi, al fine di allineare il valore unitario per la detrazione IVA a quello previsto per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

Il valore di 50,00 euro sostituisce il precedente valore di 25,82 euro nell'ambito della disciplina relativa alle:

- cessioni gratuite di beni (art. 2 co. 2 n. 4) del DPR 633/72);
- spese di rappresentanza (art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del DPR 633/72).

3.1 OMAGGI DI BENI NON RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ PROPRIA D'IMPRESA

Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti ai clienti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Per i beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.

L'IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è detraibile solo in relazione all'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.

Pertanto, l'IVA "a monte" è:

- detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50,00 euro;
- indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro.

3.2 OMAGGI DI BENI RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ PROPRIA D'IMPRESA

Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell'attività dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza.

Pertanto, l'IVA assolta all'atto dell'acquisto è detraibile senza limitazioni.

4 DETRAIBILITÀ IVA PER LE SPESE DI SPONSORIZZAZIONE - AUMENTO DELLA MISURA FORFETTARIA

Per effetto dell'art. 29 del DLgs. 175/2014, l'IVA relativa alle spese di sponsorizzazione è detraibile nella misura forfettaria del 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili per:

- le imprese spettacolistiche, di cui all'art. 74 co. 6 del DPR 633/72;
- i soggetti che applicano il regime di cui alla L. 16.12.91 n. 398, vale a dire:
 - ✓ le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le pro loco;
 - ✓ le società sportive dilettantistiche, costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 90 della L. 27.12.2002 n. 289;
 - ✓ le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro.

Viene quindi meno la precedente percentuale del 10% di forfettizzazione della detrazione IVA.

La nuova percentuale di detrazione, per le spese di sponsorizzazione, risulta quindi equiparata a quella prevista per le spese di pubblicità.

* * *

Lo Studio resta a disposizione per fornire tutta la collaborazione necessaria e coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Paolo Torazza

Alberto Papone